



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DELLA X SEZIONE CIVILE DI NAPOLI

SENT. N. 13549/18  
R. G. 41296/17  
CRON. 4606/18  
REP. ....

nella persona del dott. Raffaele Bressi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta il 14.06.2017 al n° 41296 R.G., riservata in decisione all'udienza del 31.01.2018,

promossa

dalla dott.ssa [redacted] nata [redacted] e residente in [redacted] alla via [redacted] C.F. [redacted], rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Melillo e dall'avv. Egidio Melillo con studio in Pozzuoli alla via G. Matteotti n° 43, giusta mandato in calce dell'atto di citazione;

Attore

contro

la [redacted] S.p.A.;

Convenuta contumace

Conclusioni: I procuratori dell'attrice chiedevano la condanna della società convenuta al pagamento della somma, quantificata nei limiti di euro 1.000,00, anche a titolo di risarcimento del danno esistenziale subito dalla dott.ssa [redacted], a seguito dell'invio di due fatture relative ad altrettante sim-card, a seguito dell'acquisto di due smartpfone contestando, la loro rapp.ta, l'acquisto di questi ultimi che, non appena in possesso dei documenti giustificativi dei contratti relativi agli acquisti suddetti, formalizzava formale denuncia querela per i fatti di causa richiedendo, gli stessi procuratori, la condanna della S.p.A. [redacted] al pagamento delle spese e competenze di giudizio, ed attribuzione delle stesse per dichiarazione di anticipo fattane.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto è necessario dichiarare la regolarità della notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi in data 09.05.2017, nell'indirizzo di posta elettronica certificata della società convenuta.

La domanda della dott.ssa [REDACTED] risulta proponibile perché preliminarmente è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni ai sensi degli artt. 1, 14 comma 6 lettera a, della Legge n° 249 del 31.07.1997 e ai sensi dell'art. 4 della delibera dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni pubblicata nella G.U. del 18.07.2002 dove si prevede che "il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza."

La vigenza di questo ultimo articolo esclude che tale onere decada per il disposto dell'art. 1469 bis cod. civ., introdotto dall'art. 25 della Legge 06.02.1996 n° 52, non fosse altro per il principio della prevalenza della norma successiva rispetto alla precedente ma, l'interpretazione corretta, vigendo entrambe le norme, è quella della compatibilità fra le stesse, perché l'articolo del codice civile suddetto disciplina la materia privatistica, nella specie i contratti, mentre nel caso in esame è la Legge a porre limiti all'esercizio dell'azione giudiziaria dei privati.

La domanda di avvio della procedura conciliativa, in atti, presentata innanzi alla Camera di Conciliazione della CCIAA di Napoli, ovvero innanzi al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania, è provata dal formulario di mancato accordo, del 03.04.2017, innanzi al CO.RE.COM. della Regione Campania.

Venendo al merito, non vi sono ostacoli alla dichiarazione di inesistenza del rapporto fra la dott.ssa [REDACTED] con la S.p.A. [REDACTED] per la chiara falsificazione della firma apposta sui contratti prodotti in giudizio, per l'acquisto di entrambi i telefoni cellulari, non fosse altro perché la persona identificata negli stessi contratti, risulta tale in virtù di carta di identità rilasciata dal Comune di Napoli mentre, l'attrice produce in giudizio carta d'identità rilasciatale, nello stesso periodo, dal Comune di Quarto-

le. r. f. 412 P 6/117 M-2 A.



Oltretutto, in atti risulta versata la comunicazione, del 29.09.2017, della stessa società convenuta che, a seguito della denuncia querela sporta per i fatti di causa, da atto dell'avvenuta cessazione del contratto in essere con la dott.ssa [REDACTED]

Ciò nonostante, la richiesta dell'attrice di vedersi riconosciuto una somma, a titolo di danno esistenziale subito a causa dell'operato della società convenuta, non può trovare riconoscimento, perché la Giurisprudenza porta degli esempi in cui è stato riconosciuto un danno esistenziale ma, tali casi, sono ben altra cosa e, certo non possono essere assimilabili al caso de quo, non ricorrendone i presupposti di diritto, che richiede per la sua liquidazione la prova di una sofferenza che allo stato il Giudicante ritiene di poter escludere, oltre all'ostacolo costituito dall'art. 2059 c.c. che consente il risarcimento di tale danno solo in casi determinati dalla legge ed, il caso de quo, non sembra rientrare in quelli contemplati dalla Legge.

D'altronde la stessa Giurisprudenza, come accennato, porta degli esempi in cui è stato riconosciuto un danno esistenziale ma, tali casi, si pensi al crollo di un edificio per fuga di gas, alla caduta di un aereo, addirittura all'inondazione per crollo di diga, sono ben altra cosa e, certo non possono essere assimilabili al caso de quo che, presenta oneri di prova ben maggiori, per poter trovare riconoscimento in questa sede.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26972 dell' 11-11-2008 hanno, in via preliminare, ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, e cioè nei casi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato ) e quelli in cui la risarcibilità, pur non essendo espressamente prevista da una specifica norma di legge, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell' art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito leso in modo grave un diritto della persona costituzionalmente tutelato. Successivamente, con la sentenza n. 3677 del 16-2-2009, le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate ad occuparsi del danno esistenziale.

In particolare, le SS.UU. con tale decisione, richiamando la precedente n. 26972/2008 hanno fissato i seguenti principi di diritto: << Il danno c.d. esistenziale, inteso quale << il pregiudizio alle attività non remunerative della persona causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente

le. 2. J. 412/6117 M. 3 A.



garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale (...) non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale. non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio >>>.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo, quantificate nel loro ammontare a stregua del Decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014 n° 55 quale Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6 Legge 31.12.2012 n° 247 con attribuzione ad uno solo dei procuratori dell'attrice che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. incassa anche per l'altro codifensore.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l'inesistenza dei contratti a firma [redacted] stipulati con la S.p.A. [redacted] perché non riconducibili alla persona qualificata come attrice nel presente giudizio e, per l'effetto, condanna l'indicata società convenuta al pagamento degli oneri di giudizio, liquidati nella somma complessiva di euro 479,50 (quattrocentosettantanove/50) di cui euro 100,00 per spese e euro 49,50 per rimborso forfettario, quantificato questo ultimo ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto citato, oltre IVA e CAP come per legge, con attribuzione ad uno dei procuratori della dott.ssa [redacted] l'avv. Egidio Melillo con studio in Pozzuoli alla via G. Matteotti n° 43, in qualità di anticipatario-

Così deciso in Napoli il

11/4/2018  
 A. FUNZIONE...  
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 Napoli il 12 APR 2018  
 [redacted] M-4

Il Giudice di Pace  
 Dott. Raffaele Bressi